

~~10546~~ RG



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI SAVONA

In persona del Giudice Dott. Fabrizio Pelosi

ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa tra:

~~Cristiana Brambilla e Gianluigi Marino~~ rappresentati e difesi per delega in calce alla citazione dall'avv. Santo Durelli.

ATTORI

CONTRO

Comune di Albissola Marina, in persona del sindaco pro tempore rappresentato come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Isabella Della Rosa.

CONVENUTO

OGGETTO: immissioni

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

PER PARTE ATTRICE: *"Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, per le ragioni di cui in narrativa e per quelle che saranno acquisite in corso di causa, previo ogni necessario incumbente istruttorio e ogni pronuncia:*

1) accertare e dichiarare il diritto della conchiudente a che l'immobile di proprietà per cui è causa non subisca immissioni acustiche dalle attività e dagli spettacoli

Firmato Da: PELOSI FABRIZIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 789835cc57c4366d41d34f6a66092743 - Firmato Da: VITIELLO CARMELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 108f66ddf5dccc33a93c26bfcddc2d4ac7



che il Comune organizza e/o consente ad altri di organizzare, e comunque eccedenti la normale tollerabilità, in particolare nella Piazza della Concordia;

2) conseguentemente fare divieto al Comune di Albisola Marina di utilizzare direttamente e/o concedere a terzi la Piazza della Concordia in Albisola Marina e spazi adiacenti per la realizzazione di spettacoli/manifestazioni che implicino l'impiego di strumenti musicali e/o di impianti di diffusione del suono e della voce, comunque che producano immissioni acustiche nell'immobile sito in Via Colombo 25.3 eccedenti la normale tollerabilità;

3) in via subordinata, ordinare al Comune convenuto di limitare la realizzazione di spettacoli comportanti immissioni acustiche nell'immobile de quo superiori alla normale tollerabilità a numero non superiore ad uno la settimana, e comunque ordinare, anche in tal caso, di adottare contromisure ed accorgimenti idonei a contenere il più possibile dette immissioni quali i seguenti: i suddetti spettacoli non dovranno prevedere l'impiego di strumenti musicali o esibizioni canore; le operazioni di allestimento e di disallestimento del palco si dovranno svolgere al mattino, non prima delle ore nove e non oltre le ore 13,00, la collocazione e il rimessaggio delle sedute per il pubblico e delle attrezzature elettroniche potranno essere effettuate al termine dello spettacolo ma dovranno avvenire con la massima attenzione al rispetto della quiete pubblica e non potranno comunque protrarsi oltre la mezzanotte; eventuali prove dello spettacolo non potranno durare più di un'ora;

4) Dichiarare tenuto e condannare il Comune di Albisola Marina al risarcimento:

- alla Signora ~~Graciana Brambilla~~ dei danni patiti, patrimoniali e non, che si indicano in almeno Euro 6.000,00 ogni anno a decorrere dal 2009 fino alla definitiva cessazione, e quindi ad oggi pari ad Euro 42.000,00 o in quella diversa misura meglio vista



- al Signor ~~Martino~~ i danni non patrimoniali patiti che indicano in almeno Euro 4.000,00 per ogni anno e quindi ad oggi complessivamente Euro 28.000,00 o in quella diversa misura meglio vista

- Condannare il Comune di Albisola al risarcimento di tutti i danni patendi ove gli spettacoli disturbanti si ripetessero.

Vinte le spese e competenze.”

PER PARTE CONVENUTA: “

"Piaccia al Tribunale Ill.mo, previa adozione dei provvedimenti istruttori richiesti e/o ritenuti opportuni, *adversis reiectis*,

1) in via principale, respingere tutte le domande formulate dagli attori nei confronti del COMUNE DI ALBISSOLA MARINA – in persona del suo legale rappresentante pro tempore -, in quanto integralmente infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni di cui alla superiore narrativa;

2) in via riconvenzionale, per le ragioni di cui alla superiore narrativa, dichiarare tenuti e condannare gli attori al risarcimento, in favore del COMUNE DI ALBISSOLA MARINA – in persona del suo legale rappresentante pro tempore -, di tutti i danni dallo stesso subito e subendi in conseguenza dell'illegittima condotta dagli stessi tenuta, nella misura emergenda in corso di causa, comunque non inferiore ad € 10.000,00=, o nella diversa somma meglio vista e ritenuta dal Giudicante, eventualmente da liquidarsi in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ.;

3) in ogni caso, vinte le spese e competenze di causa".

MOTIVI DELLA DECISIONE

~~Gradina Brambilla~~ è proprietaria dell'appartamento sito in Albissola Marina, ~~via~~

~~Colonna 25~~ ed è sposata con ~~Giulio Martino~~.



Entrambi risiedono in Lombardia ed usano l'immobile come seconda casa per le vacanze.

L'appartamento in questione si affaccia su piazza della Concordia.

Il comune di Albissola organizza nei mesi di luglio ed agosto alcuni spettacoli in tale piazza (musicali, di cabaret, interviste, ecc.).

Gli attori hanno sostenuto che le attività di allestimento e di smantellamento del palco al termine degli spettacoli, lo svolgimento degli stessi, gli applausi ed il vociare del pubblico producevano, quanto meno a far data dal 2008, nell'appartamento attoreo, immissioni sonore intollerabili che si protraevano dal primo pomeriggio sino a tarda notte.

Per queste ragioni, hanno citato in giudizio il comune di Albissola Marina, il quale, a loro giudizio, era rimasto sordo alle richieste attoree di una soluzione del problema.

Hanno, quindi, evidenziato che tale situazione risultava lesiva dei loro diritti di proprietà, alla salute ed alla serenità domestica.

Hanno, quindi, chiesto di inibire al comune di utilizzare la piazza in esame per tali spettacoli o, comunque, in via subordinata, di ordinare al comune di svolgere un unico spettacolo settimanale, con adeguati accorgimenti. Hanno, poi, chiesto la condanna del comune al risarcimento del danno patrimoniale e non a favore degli attori.

Il comune si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti ed ha, poi, proposto, a sua volta, domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, accusando gli attori di aver disturbato lo svolgimento di alcuni spettacoli.



In corso di causa, è stata respinta la richiesta di inibitoria proposta dagli attori ex art. 700 c.p.c. per difetto del periculum in mora.

La causa è stata istruita a mezzo di ctu e di prove testimoniali e documentali.

All'esito, le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe.

Va premesso che non sussiste alcun dubbio in punto giurisdizione. Infatti, parte attrice non contesta l'esercizio del potere autoritativo da parte della PA, in quanto il comune di Albissola è stato citato nella sua veste di organizzatore di spettacoli e non certo per come ha esercitato i propri poteri pubblicitari.

Sul punto, Cass. 14180/16: *"L'inosservanza da parte della P.A. delle regole tecniche o dei canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni può essere denunciata dal privato davanti al giudice ordinario non solo per conseguire la condanna della P.A. al risarcimento dei danni, ma anche per ottenerne la condanna ad un "facere", tale domanda non investendo scelte ed atti autoritativi della P.A., ma un'attività soggetta al principio del "neminem laedere". (Nella specie, la S.C., confermando la sentenza di merito, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di condanna della Autostrada del Brennero s.p.a. alla realizzazione di una barriera antirumore). In termini analoghi, si vedano Cass. Sez. Un. 22116/14, Cass. Sez. Un. 20571/13, Cass. Sez. Un. 4848/13 e Cass. Sez. Un. 10186/98.*

Passando al merito, si evidenzia che, secondo l'orientamento affermatosi dopo la risalente pronuncia della Corte Costituzionale n. 247/74, in caso di immissioni sonore illecite, sono esercitabili, alternativamente o cumulativamente, due azioni: una personale, fondata sugli artt. 2043 e 2058 c.c. e sugli artt. 2 e 32 Cost., che può essere esercitata, nei confronti del responsabile delle immissioni dannose per la salute o di altri diritti fondamentali, al fine di far cessare le immissioni stesse e



ottenere il risarcimento del pregiudizio all'integrità psico-fisica da loro provocato; l'altra, di natura reale, fondata sull'art. 844 c.c. e soggetta alla disciplina di tale disposizione, che può essere esercitata, nei confronti del proprietario del fondo vicino, per ottenere l'imposizione delle misure necessarie per far cessare le immissioni intollerabili in relazione a tutte le attività esercitabili sul fondo interessato e il risarcimento dei danni provocati o eventualmente (nell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 844 c.c.) un'indennità commisurata alla diminuzione di valore del fondo, determinata dall'esposizione alle immissioni.

Nel caso di specie, parte attrice ha esercitato entrambe le domande (sull'esercizio cumulativo, Cass. 23245/16).

Per la domanda di contenuto reale, ovviamente, unica legittimata è la sig.ra **[redacted]**.

Nessun dubbio neppure in ordine alla legittimazione passiva del comune, citato in giudizio in qualità di organizzatore degli spettacoli contestati (circostanza pacifica e posta a fondamento della presente decisione ex art. 115 c.p.c.). Al riguardo, si evidenzia che sussiste, comunque, una responsabilità dell'organizzatore degli spettacoli anche se materialmente non autore delle immissioni contestate: sul punto, Cass. pen. 18517/10 che, con riferimento all'organizzatore di spettacoli rumorosi, ha affermato, in motivazione, che *"l'esistenza di altre responsabilità concorrenti non basterebbe comunque ad escludere l'attribuzione del fatto anche al ricorrente, nella veste, per lo meno, di soggetto che aveva contribuito all'offesa ponendo a disposizione l'immobile e quale responsabile e organizzatore degli eventi"*.



Si vedano, inoltre, per fattispecie analoghe alla presente, Tribunale di Rimini, sentenza 20 marzo 2017, n. 302 in www.leggiditalia.it e Corte App. Genova 642/15.

Qualunque sia l'inquadramento della fattispecie (ex art. 844 o 2043 c.c.) è, comunque, pacifico che le immissioni sono illecite se eccedenti la normale tollerabilità.

Secondo la giurisprudenza, per rumore intollerabile deve intendersi *“qualunque stimolo sonoro non gradito all'orecchio umano che per le sue caratteristiche di durata e intensità può diventare patogeno per l'individuo”* (Trib. Napoli n. 11927 del 17/11/90).

Ai fini della valutazione della normale tollerabilità, si deve aver riguardo all'uomo medio, tenendo conto della particolare condizione dei luoghi.

La giurisprudenza, in particolare, ha sostenuto che *“Il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia dalla fascia rumorosa costante, sulla quale vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi (c.d. criterio comparativo), sicché la valutazione ex art. 844 cod. civ., diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti della norma, deve essere riferita, da un lato, alla sensibilità dell'uomo medio e, dall'altro, alla situazione locale”* (Cass. 17051/11).

Al contempo, la giurisprudenza di merito, confermata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha ripetutamente affermato che l'intollerabilità delle immissioni deve essere accertata con un criterio comparativo, per cui l'immissione di rumori diviene intollerabile quando supera di 3 db la rumorosità



di fondo, in quanto l'aumento di 3 db determina un raddoppio dell'intensità sonora cosa che crea una fonte di disturbo per l'uomo medio, tale da precludere tutte le attività inerenti l'esercizio del suo diritto dominicale.

Sull'applicabilità del criterio comparativo, si veda Cass. sez. Un. 4848/13.

La ctu (nonostante la pubblicità delle operazioni peritali che avrà indotto i partecipanti allo spettacolo ad una maggior attenzione alla problematica acustica) ha evidenziato che tutte le misurazioni compiute, indipendentemente dal tipo di spettacolo, hanno determinato livelli di rumorosità al di fuori del limite di legge, sia per quanto riguarda il livello amministrativo di cui al dpcm 14/11/97 sia per quanto riguarda il criterio più restrittivo di cui al limite del 3 db di differenziale, ciò sia durante gli spettacoli che durante le fasi di allestimento e smontaggio del palco e delle prove microfono, sia a finestre aperte che a finestre chiuse. In particolare, il ctu ha precisato che *“il differenziale tra il rumore residuo e l'ambientale misurato durante gli spettacoli ha raggiunto quasi 30db a finestre aperte ed il minimo è stato di circa 10,7db così da essere tra 3,5 e 10 volte superiore al valore limite di tollerabilità”*.

Il ctu ha ancora evidenziato che non ci sono accorgimenti tecnici efficaci che consentono di eseguire spettacoli in p.zza Concordia riducendone l'impatto acustico, tenuto conto della particolare conformazione di p.zza Concordia, chiusa su 3 lati.

Tali valori denotano l'intollerabilità delle immissioni derivanti dagli spettacoli tenuto conto:

- Della frequenza di questi (all'incirca uno spettacolo ogni 2 giorni, salvo che per il 2017);
- Dell'uso residenziale dell'immobile, destinato, come detto a casa vacanze;



- Della durata delle immissioni coincidente con quella dello spettacolo e le operazioni di allestimento e smantellamento del palco che iniziano nel primo pomeriggio e si protraggono anche in piena notte e, quindi, durante le ore normalmente dedicate al riposo (testi ~~M...~~, ~~G...~~, ~~G...~~).
- delle ctp prodotte da parte attrice, confermate in udienza dai rispettivi tecnici. In particolare, questi hanno evidenziato che i decibel registrati durante gli spettacoli sono così alti da *“impedire una normale conversazione”* o da non consentire di ascoltare la TV e determinano un rumore pari a quelli di *“un asciugacapelli mentre ci si asciuga i capelli”*, *“superiori a quelli di un’autostrada”*, come se si avesse *“in casa il rumore di un camion pesante a 10m”*
- Delle dichiarazioni rese dai testi (sulla possibilità di ricorrere a tale mezzo di prova, si veda, da ultimo, Cass. 1606/17). Ex plurimis, significativo quanto riferito dalla teste ~~S...~~ la quale ha dichiarato che, pur essendo affetta da sordità neuro sensoriale, senza apparecchi acustici, sentiva egualmente i rumori, *“come se fossero a casa”*;

Il comune di Albissola ha sostenuto che le immissioni sarebbero legittime in quanto giustificate dal DPCM 14 novembre 1997, inapplicabile, per il disposto dell’art. 4, ad attività, quali quelle oggetto di causa, non connesse con esigenze produttive, commerciali o professionali e dai regolamenti locali.

Tuttavia, la giurisprudenza afferma che la normativa discendente dal d.p.c.m. 1 gennaio 1991, dalla legge-quadro 26 ottobre 1995, n. 447, nonché dal d.p.c.m. 14 novembre 1997 (tutte norme che si occupano, cioè, di immissioni acustiche)



attiene alla tutela di interessi pubblicitici e non rilevano nei rapporti di tipo privatistico.

La normativa in esame tutela la intera collettività dalle fonti di inquinamento tali da interferire con la legittima fruizione dell'ambiente, contemperando le varie esigenze pubbliche e ponendo limiti di accettabilità, mentre la normativa privatistica, ed in primo luogo, l'art.844 c.c. tutela il soggetto in quanto individuo che sia vittima di immissioni intollerabili, a prescindere dalla osservanza o meno della disciplina pubblicitica: la norma codicistica ha una struttura aperta, che consente di ricomprendersi altri principi guida non meno cogenti di quelli posti a tutela della proprietà, primo fra tutti quelli dell'integrità psico-fisica o alla serenità familiare, di rango costituzionale, per cui nella prospettiva dell'art. 844 c.c. sono irrilevanti le normative di tipo pubblicitico o amministrativo che non concernono i rapporti interpersonali (in questi termini, la giurisprudenza pacifica della Cassazione; ex plurimis, si vedano Cass. 1606/17; Cass. 1069/17; Cass. 2319/11; Cass. 5697/06; Cass. 5697/01; Cass.10735/01 Cass.161/96; Cass. Sez. Un. 4263/85).

In particolare, secondo la giurisprudenza, le immissioni che superano le soglie della normativa pubblicitica sopra richiamata sono di per sé illecite; tuttavia, quelle che non la superano non sono di per sé lecite. In sostanza, i parametri fissati da tale normativa configurano *“un limite minimo e non massimo, dato che i suddetti parametri sono meno rigorosi di quelli applicabili nei singoli casi ai sensi dell'art 844 c.c., con la conseguenza che, in difetto di altri dati, il loro superamento determina necessariamente la violazione della detta norma”* (Cass. 5697/01).

Del resto, sorgerebbero seri problemi di legittimità costituzionale se venisse consentita una lesione di diritti fondamentali più o meno intensa a seconda delle



caratteristiche delle fonti di tali lesioni, secondo quanto previsto dall'art. 4 della normativa sopra richiamata.

Da ciò si deduce che l'essere in possesso di tutte le necessarie autorizzazioni e l'aver superato positivamente i controlli pubblici non è sufficiente ad escludere la intollerabilità delle immissioni lamentate dagli attori.

Irrilevante, poi, è la normativa locale e, quindi, valutare se questa autorizza o meno tali spettacoli.

Sotto un primo profilo, questa ha una valenza pubblicistica e non rileva nei rapporti privatistici.

Sotto un secondo profilo, se tale normativa potesse giustificare la deroga alla normativa codicistica e una lesione di diritti che godono di tutela costituzionale, vi sarebbe un evidente sovvertimento dei valori costituzionali.

Né tali conclusioni risultano oggi superate a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 6 ter L 208/08, in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza della Corte Cost. con l'ord. 103/11, questa non ha intaccato l'orientamento giurisprudenziale previgente (in questi termini, si veda anche Trib. Firenze 19 marzo 2012). *“In tema di immissioni acustiche, la differenziazione tra tutela civilistica e tutela amministrativa mantiene la sua attualità anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 6-ter del d.l. n. 208 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 13 del 2009, al quale non può aprioristicamente attribuirsi una portata derogatoria e limitativa dell'art. 844 c.c., con l'effetto di escludere l'accertamento in concreto del superamento del limite della normale tollerabilità, dovendo comunque ritenersi prevalente, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, il soddisfacimento dell'interesse ad una normale qualità della vita rispetto alle esigenze della produzione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non censurabile la*



valutazione sulla normale tollerabilità delle immissioni sonore prodotte dalla movimentazione di vagoni ferroviari, effettuata sulla base di un apprezzamento in concreto ancorato al criterio del c.d. "differenziale", di cui alla disciplina "generale" dettata dall'art. 4, comma 1, del d.p.c.m. 14 novembre 1997, piuttosto che dei criteri previsti dalla disciplina "specificata" in materia di inquinamento acustico da traffico ferroviario). (Cass. 20198/16)

In tema di immissioni acustiche, la differenziazione tra tutela civilistica e tutela amministrativa mantiene la sua attualità anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 6-ter del d.l. n. 208 del 2008, convertito con modificazioni in l. n. 13 del 2009, al quale non può aprioristicamente attribuirsi una portata derogatoria e limitativa dell'art. 844 c.c., con l'effetto di escludere l'accertamento in concreto del superamento del limite della normale tollerabilità, dovendo comunque ritenersi prevalente, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, il soddisfacimento dell'interesse ad una normale qualità della vita rispetto alle esigenze della produzione. (Cass. 20927/15).

La domanda di parte attrice è, quindi, fondata.

Si deve, peraltro, decidere quale misura adottare.

Vi è da dire che non è il singolo spettacolo a determinare le immissioni intollerabili; i suoni prodotti divengono intollerabili proprio per la frequenza con cui finora si sono svolti gli spettacoli (come detto sopra, all'incirca uno spettacolo ogni 2 giorni). Sul punto, la Cassazione (sent. 22105/15) ha sostenuto che *"Il limite di tollerabilità delle immissioni non ha carattere assoluto, ma relativo, nel senso che deve essere fissato con riguardo al caso concreto, tenendo conto delle condizioni naturali e sociali dei luoghi e delle abitudini della popolazione. Il rumore della lavatrice nella fase di centrifuga, pur superando il limite di 3,5 decibel rispetto*



al rumore di fondo, per il tempo in cui si protrae (circa cinque-dieci minuti) e per la periodicità (presumibilmente non più di una volta al giorno) non può essere ritenuto obiettivamente intollerabile. In materia di immissioni, il Giudice di merito, nel valutare il superamento dei limiti di tollerabilità, non è necessariamente vincolato ai parametri fissati dalla norme speciali a tutela dell'ambiente le quali possono essere utilizzate come punti di riferimento di partenza; il giudizio di intollerabilità delle immissioni, ex art. 844 c.c., sarà effettuato sulla base del suo prudente apprezzamento, rapportato alla particolarità della situazione concreta portata al suo esame, nel rispetto dei criteri fissati dalla normativa civilistica”.

A questo deve aggiungersi che la S.C. a Sezioni Unite ha precisato che *“L'art. 844 cod. civ., ... autorizza una decisione per certi versi equitativa, perché, dovendo il giudice pronunciare sulla domanda di esclusione del diritto del proprietario del fondo dominante di immettere i suoi scarichi su quello servente è consentito che egli trovi una soluzione che equamente ripartisca fra le parti gli effetti del provvedimento.. ... tenendo a mente che “il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni se non superano la normale tollerabilità, avuto riguardo alla condizione dei luoghi”.*

In termini analoghi, Corte di Appello Genova, 1074/2015.

Da questo punto di vista, risulta sicuramente eccessiva l'inibizione totale di ogni attività nella piazza; la stessa giurisprudenza, del resto ha ritenuto che *“la particolare suggestività e amenità dei luoghi, naturalmente destinate alle attività turistiche, implicano un elevarsi del livello di intollerabilità delle immissioni”* (Cass. Sez. Un. 8300/95).



Gli stessi attori si sono dichiarati disponibili a sopportare uno spettacolo a settimana, come emerge dalle conclusioni e da quanto indicato nel corso della ctu.

Il comune, dal canto suo, ha ridotto per il 2017 gli spettacoli che coinvolgono la piazza in esame (nel 2017 sono stati programmati 17 spettacoli).

Un buon punto di equilibrio tra le opposte esigenze, in grado di rendere le immissioni rumorose tollerabili per gli attori, consiste nell'autorizzare 5 spettacoli mensili, con termine degli spettacoli entro le ore 23:00 (del resto, indicato in conclusionale dal comune come orario massimo in cui terminano gli spettacoli organizzati in p.zza Concordia) e con inizio delle operazioni allestimento/smantellamento del palco o prove da svolgere nella fascia oraria compresa tra le ore 9,00 e le 14,00 al mattino e fra le ore 16,00 e le ore 20,00 al pomeriggio. In questo modo, il disagio degli attori derivanti dagli spettacoli risulta irrisorio e l'offesa arrecata è priva di gravità, per non essere stato inciso il diritto oltre una soglia minima e, comunque giustificata dalle esigenze della collettività.

Parte attrice ha, poi, proposto domanda di risarcimento del danno non patrimoniale.

Va ricordato che, nel passato la giurisprudenza aveva sostenuto che non vi fosse spazio per il risarcimento del danno da immissioni in assenza di un danno biologico (sul punto, Cass. 26899/14 che ha escluso l'esistenza di un diritto fondamentale della persona costituzionalmente garantito alla tranquillità domestica; in termini analoghi, Cass. 4394/12; Cass. 5564/10; Cass. 25820/09; Cass. 911/99).

Tale orientamento, cui pure lo scrivente aveva aderito, deve essere rimeditato anche alla luce della giurisprudenza più recente.



Le Sentenze Gemelle delle Sezioni Unite di Cassazione dell'11 Novembre 2008 (Cass. civ. sez. Unite, 11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 26974, 26975, quest'ultima relativa proprio ad un caso di immissioni acustiche intollerabili) hanno affermato che *“Il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli «casi previste dalla legge», e cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.:*

a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale;

b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento;

c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave i diritti inviolabili della persona costituzionalmente tutelati; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati ex ante dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice”.

Non sussistendo o, comunque, non essendo stata allegata l'illiceità penale dei fatti oggetto di causa e non essendoci alcuna norma specifica che prevede un risarcimento del danno non patrimoniale in tale ipotesi, ci si deve interrogare se sussiste l'ipotesi sub c).

E' controverso se la proprietà sia o meno un diritto inviolabile.



Lo è, però, certamente, l'abitazione quale luogo funzionale alla realizzazione della persona e della sua dignità (Corte Cost. 404/88).

In questo senso, la giurisprudenza ha ritenuto che, nel caso di immissioni intollerabili nell'abitazione, bisogna valutare se sussiste una lesione del diritto "*al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane*" (Cass. 20445/17; Cass. 16408/17; Cass. 2611/17; Cass. 20927/15; Cass. Sez. un. 4848/13 riconosce in una fattispecie analoga alla presente il danno morale per lesione di un diritto costituzionale; Cass. 26899/14 parla di "*una lesione del diritto al riposo notturno e alla vivibilità della propria abitazione*"), diritti, questi certamente inviolabili come riconosciuti dall'art. 8 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo (che riconosce espressamente il "*diritto al rispetto della propria vita privata e familiare*" e "*del proprio domicilio*") e dalle sentenze della Corte di Strasburgo citate da parte attrice. Infatti, a seguito della cosiddetta "comunitarizzazione" della Cedu, per effetto dell'approvazione del Trattato di Lisbona, il giudice interno che si occupa di ipotesi di immissioni deve conformarsi anche ai criteri elaborati in seno al sistema giuridico della Convenzione.

Ne discende che la relativa lesione giustifica ex art. 2043 e 2059 c.c. il risarcimento del danno non patrimoniale.

Peraltro, alcune sentenze ritengono che il danno sia in re ipsa (in questi termini, Cass. 2864/16; Cass. 10169/15; Cass. 5844/07; Cass. 3675/99); altre, invece, chiedono una prova da fornirsi con ogni mezzo, ivi compreso il ricorso alle presunzioni.

A prescindere dai due orientamenti sopra menzionati, è certo che sussiste la lesione dei suddetti diritti.



L'esposizione ad attività rumorose nei periodi di vacanze, per circa 6 ore, con una frequenza di quasi un giorno su due, anche nei periodi tradizionalmente destinati al riposo (notturno o pomeridiano), rende inadeguata l'abitazione allo svolgimento della vita personale e familiare e determina normalmente un pregiudizio all'esistenza di una persona, provocando calo di concentrazione, stress, frustrazione per l'impossibilità di ottenere una risposta al proprio disagio, in assenza di risposte adeguate da parte dell'ente preposto alla tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini, demoralizzazione, con ripercussione sulle normali abitudini di vita familiari, ecc.

Si tratta di una lesione che non può essere catalogata come futile o di poco conto proprio per le conseguenze sopra indicate.

Si deve, quindi, procedere alla liquidazione del danno subito.

La liquidazione del danno deve ovviamente avvenire in via equitativa ex art. 1226 c.c.

Dall'esame di alcuni precedenti si riscontrano almeno 3 diversi criteri liquidatori:

- alcune sentenze (la maggioranza) adottano un criterio equitativo puro, indicando una somma senza indicazioni di ulteriori parametri;
- altre sentenze si rifanno al valore locativo dell'immobile e determinano il risarcimento in una percentuale;
- infine, altre sentenze (tra cui si segnalano quelle del Tribunale di Milano) liquidano il danno in una percentuale di quanto riconosciuto a titolo risarcitorio in tema di Invalidità temporanea.

Il primo criterio non convince, dal momento che si rimette alla discrezionalità del giudice l'ammontare del risarcimento, senza possibilità di ricostruire l'iter logico



giuridico che ha portato a determinare il risarcimento in quella somma piuttosto che in un'altra.

E', invece, necessaria l'individuazione di parametri di liquidazione di danni secondo criteri ricavabili dall'ordinamento, affinché l'equità non trasmodi in arbitrio.

Neppure convince il secondo criterio in quanto liquida il danno non patrimoniale parametrandolo su un criterio proprio di un diritto (quello di proprietà) diverso da quello leso e risarcito.

Convince, invece, l'ultimo criterio citato, fatto proprio, ad es., da alcune sentenze del Tribunale di Milano.

Del resto, l'Invalidità temporanea misura la momentanea impossibilità di attendere alle attività essenziali ed abituali svolte da quella persona. Nel caso di specie, abbiamo, in conseguenza dei rumori intollerabili, analoga, sia pure meno grave, limitazione. In questo senso, quindi, la somma liquidata è una percentuale di quanto previsto dalle tabelle di Milano per l'Invalidità temporanea. Da questo punto di vista, si deve considerare che, per stessa ammissione di parte attrice, il rumore si manifestò per solo alcune ore durante la giornata (5-6, pari, quindi, a meno di $\frac{1}{4}$ di una giornata: pag. 4 della citazione) e del fatto che l'incapacità di svolgere talune attività è assai meno invasiva di quella misurata dalla medicina legale, in quanto, comunque, il diretto interessato non è del tutto impedito di svolgere talune attività (può uscire, seguire lo spettacolo, guardare la Tivù sia pure a volume alto, ecc.).

Ciò giustifica una liquidazione del danno in misura pari al 10% dell'ITT.



Si deve, poi, considerare che le immissioni si sono manifestate solo nei giorni degli spettacoli (sul punto, ci si rifà ai calendari prodotti da parte attrice e non contestati ex art. 115 c.p.c.).

Si presume che gli spettacoli furono “rumorosi” sin dal 2009, come sostenuto da parte attrice.

Infatti, parte convenuta non ha contestato la circostanza ex art. 115 c.p.c. né ha indicato che prima delle perizie prodotte e della ctu tali spettacoli si svolgessero con modalità diverse da quelle poi riscontrate.

I giorni in cui si sono manifestate le immissioni illecite sono, quindi, complessivamente 245.

Tuttavia, non è dimostrato che gli attori fossero sempre presenti ad Albissola o, comunque, fossero presenti in casa durante gli spettacoli: infatti, è presumibile che gli stessi lavorassero e non potessero, quindi, raggiungere la località nei giorni infrasettimanali e godessero di un periodo di ferie estive non superiore a 30 gg.

Ciò giustifica un abbattimento equitativo dell'importo sopra determinato in misura pari al 55%.

Devono, quindi, essere riconosciuti a titolo di risarcimento danni per ciascun attore euro 1.000,00 (arrotondati da 1.058,40).

Tale somma deve essere devalutata dal 1 gennaio 2014 (data di adozione delle tabelle di Milano) sino al momento di ciascuno spettacolo.

La somma così determinata deve essere rivalutata sino alla data della presente sentenza e incrementata di interessi.

La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica.



Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverossia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.). Sono, poi, dovuti anche gli interessi legali.

Tali interessi vanno calcolati non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie, come affermato nella nota sentenza Sezioni Unite del 1712/95), ma sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale (Cass. 6209/90, soluzione accolta, in genere, con riferimento alle esigenze di semplificazione dei calcoli). In tal caso, il calcolo della rivalutazione viene fatto anno per anno alla data convenzionale del 31 dicembre ed in quella data vengono computati gli interessi che, poi, sono improduttivi di ulteriori interessi e non vengono capitalizzati in alcun modo.

Nulla può, invece, essere riconosciuto a titolo di danno patrimoniale: parte attrice ha sostenuto di aver dovuto nel 2015 abbandonare la casa di Albissola proprio per le immissioni moleste sopra descritte. Ha, quindi, chiesto il rimborso delle spese delle vacanze svolte a Favignana ed a Tirrenia.

Tuttavia, manca la prova del nesso di causalità tra tale spesa e la presente vicenda.

Oltre tutto, gli attori hanno usufruito di una vacanza di livello superiore a quella di Albissola (basti pensare al fatto che sono andati in albergo).

Infine, manca la prova del danno, dato che hanno subito un esborso, sì, ma hanno ricevuto una corrispondente utilità.

Palesamente infondata, infine, è la domanda del comune di Albissola di risarcimento del danno. Non si vede, neppure in astratto, come l'aver gli attori eventualmente disturbato lo svolgimento di qualche spettacolo possa aver



determinato una qualche tipologia di danno, patrimoniale o non. E difatti, lo stesso comune convenuto si è ben guardato dall'allegare la relativa tipologia di danno, limitandosi ad evidenziare un calo di pubblico ed un disinteresse degli artisti a recarsi ad Albissola. Al di là della credibilità di quanto sostenuto (sarebbe anomalo che un simile episodio possa aver avuto una tale risonanza da spingere artisti di rilievo nazionale e pubblico a non partecipare alle manifestazioni), è evidente che manca ogni prova delle conseguenze di quanto sopra indicato, men che meno di un presunto danno all'immagine. Nemmeno esiste un danno patrimoniale, visto che, comunque, gli spettacoli erano gratuiti.

Tenuto conto del fatto che vi è stata una parziale soccombenza reciproca (in relazione alle domande respinte da parte attrice e in relazione al ridimensionamento degli importi richiesti) le spese di lite sono compensate in misura pari a $\frac{1}{4}$.

Per la restante frazione seguono la soccombenza.

Le spese di ctu sono integralmente a carico di parte attrice.

Nella liquidazione delle spese si è tenuto conto anche delle spese di ctp.

Le spese del procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. vengono compensate.

PQM

Ordina al comune di Albissola Marina di non organizzare più di 5 spettacoli al mese in p.zza della Concordia che producano immissioni acustiche superiori a 3 db nell'immobile di via Colombo 25/3, secondo il criterio comparativo descritto in motivazione, adottando le contromisure descritte in parte motiva;

condanna il comune di Albissola Marina a pagare agli attori euro 1.000,00 ciascuno, oltre accessori come in parte motiva;

compensa le spese di lite in misura pari a $\frac{1}{4}$;



Sentenza n. 1068/2017 pubbl. il 21/09/2017

RG n. 1543/2016

Repert. n. 1/2017 del 21/09/2017

condanna il comune di Albissola Marina a rifondere agli attori le spese di lite, spese che liquida in euro 7.650,00 per compensi, oltre euro 600,00 per esborsi, spese generali al 15% e accessori di legge, oltre euro 4.000,00 per spese di ctp;

Pone le spese di ctu a carico del comune convenuto.

Savona 21 settembre 2017

IL GIUDICE

